

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - Edilizia e Territorio n.36



RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	20/09/10 P. 16	COMMENTI E NORME: Opera irrealizzabile per errore voluto dal proprietario:al progettista spetta il compenso	Fabrizio Luches	1
--------------------------------------	----------------	---	-----------------	---

TRACCIABILITÀ

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	20/09/10 P. 1-7	Tracciabilità, si a Rid e Riba	Valeria Uva	4
Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	20/09/10 P. 7	Finco: Ora il tesserino è un lenzuolo	Giorgio Alasia	6

BANDI PUBBLICI

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	20/09/10 P. 13	La Campania frena i maxi ribassi Prima gara con il prezzo-soglia	B. Giugliano	7
--------------------------------------	----------------	--	--------------	---

SCIA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	20/09/10 P. 14	Scia in edilizia, il Governo insiste	Alessandro Arona	8
--------------------------------------	----------------	--------------------------------------	------------------	---

MERCATO SERVIZI DI INGEGNERIA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	20/09/10 P. 5	PROGETTI E CONCORSI: Ingegneria in crisi Tiene solo l'export	Aldo Norsa, Giuseppe Pedeliento	9
--------------------------------------	---------------	--	------------------------------------	---

PROGETTAZIONE

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	20/09/10 P. 10	PROGETTI E CONCORSI: Quell'architettura debole e servile che non si incontra alla Biennale	Vincenzo Ariu	11
--------------------------------------	----------------	--	---------------	----

LEGISLAZIONE REGIONALE LL.PP.

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	20/09/10 P. 10	COMMENTI E NORME: Sulle offerte anomale la Sicilia si allinea alle regole nazionali Scattano le verifiche progressive	Roberto Mangani	12
Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	20/09/10 P. 11	COMMENTI E NORME: CANCELLATO IL NUMERETTO MAGICO	Gioia Sgarlata	15

Opera irrealizzabile per errore voluto dal proprietario: al progettista spetta il compenso

Il committente non può rifiutarsi di pagare il corrispettivo al professionista se l'elaborato non può ottenere il rilascio del titolo abilitativo a causa di contenuti progettuali che ha specificamente richiesto. Lo ha stabilito la Cassazione.

DI FABRIZIO LUCHES

Testo a pagina 47

La Corte di cassazione, con sentenza del 19 agosto 2010 n. 18747, ha stabilito che il committente non può rifiutare il compenso pattuito avvalendosi dell'eccezione di inadempimento nei confronti del progettista, quando l'irrealizzabilità dell'opera è conseguenza diretta dell'incarico affidato e verte su contenuti progettuali specificamente richiesti dal committente e finalizzati a perseguire un suo interesse esclusivo.

Non configurandosi un'ipotesi di inadempimento non sussiste nemmeno il diritto al risarcimento del danno in favore del committente per l'inutilizzabilità della progettazione.

La controversia

La questione è giunta alla Suprema Corte dopo una travagliata vertenza che ha visto, in primo grado, l'accoglimento delle ragioni del committente che ha rifiutato di pagare il corrispettivo pattuito in favore del progettista, causa l'impossibilità di ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio (il progetto infatti prevedeva l'insistenza di parte dell'edificio su area pubbli-

ca e inoltre presentava incongruenze sulle volumetrie da realizzare).

In sede di appello, invece, veniva riconosciuto il diritto del professionista a percepire il compenso pattuito, considerato che i motivi ostativi non solo rappresentavano

I giudici di primo grado avevano dato ragione al committente, ma il verdetto era stato ribaltato in appello

una circostanza conosciuta dal committente ma erano frutto della sua espressa volontà (e di un tanto il professionista ne aveva dato conto nella relazione di progetto presentata presso il Comune; mentre

le incongruenze volumetriche venivano dichiarate facilmente emendabili in sede esecutiva) e conseguentemente ritenute insufficienti a giustificare l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 Cc.

La Corte di cassazione ha confermato il giudizio di appello, non ritenendo sussistente la causa di nullità dell'incarico (per violazione degli articoli 1343, 1345 e 1418 Cc) in quanto il fatto che il committente non era proprietario dell'area all'epoca della presentazione del progetto, di per sé non configura un'ipotesi di contrasto con disposizioni inderogabili o imperative. Inoltre, tale circostanza, risulta inidonea a configurare inadempimento del professionista agli obblighi legali e contrattuali posti a suo carico, in quanto verificatasi per espressa volontà del committente e per uno specifico interesse di costui.

L'ulteriore motivo di gravame, basato sull'inadempimento per colpa lieve del professionista per non aver usato la dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, Cc, è stato anch'esso ritenuto



infondato, data l'assenza di prova in ordine all'inutilizzabilità della progettazione.

La condotta del professionista, pertanto, è stata riconosciuta priva di responsabilità e ricadente nell'ambito dell'esplicazione del principio generale di autonomia contrattuale riconosciuto alle parti dall'ordinamento giuridico.

Errore e opera irrealizzabile

La decisione in commento si affianca al consolidato orientamento in materia di prestazioni d'opera intellettuale secondo cui, con riguardo alla redazione di un progetto di ingegneria o architettura, è comunque addebitabile al professionista il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal committente, quando ciò sia conseguenza di errori commessi dal professionista medesimo nella formazione dell'elaborato, tali da renderlo inidoneo di concreta attuazione (cfr. Cassazione civile, sezione I, sentenze 2 febbraio 2007, n. 2257; 29 novembre 2004, n. 22487; 5 agosto 2002, n. 11728 e 13 luglio 1998, n. 6812).

L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale – sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi – è obbligato a usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico e abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 Cc (da ultimi cfr. Cassazione civile, sezione I, sentenza 2 febbraio 2007, n. 2257 e Tribunale di Bari, sezione III, sentenza 16 novembre 2009, n. 3444).

L'obbligazione

Il Supremo collegio ritiene le obbligazioni inerenti all'esercizio

LE ALTRE RESPONSABILITÀ

Chiarita la natura dell'incarico affidato al «professionista tecnico» è utile evidenziare che nella pratica, le obbligazioni di tali prestatori d'opera assumono sovente carattere complesso che riguarda aspetti sia privatistici che pubblicistici, data la loro posizione mediana tra interessi collettivi (sicurezza statica, corretto sviluppo urbanistico-architettonico, tutela igienico-sanitaria o ambientale ecc.) e le esigenze dei committenti.

Dal punto di vista civilistico, con particolare riferimento al rapporto committente-progettista, la pronuncia in commento ribadisce che in presenza di errori imputabili a negligenza del progettista spetta sempre al committente la tutela risarcitoria e l'eccezione di inadempimento avverso la pretesa creditoria del professionista.

In caso di assenza di imperizia o negligenza, la condotta del progettista è al riparo da responsabilità civile, ma potrebbe comunque configurarsi qualche ipotesi di responsabilità penale o disciplinare:

- la più comune è certamente quella prevista dall'articolo 29, comma 3, del Dpr 380/2001 secondo cui, per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il progettista risponderà pertanto del reato di falso ideologico in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione d'asseverazione (ad esempio attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici; cfr. Cassazione penale, sezione III, sentenza 9 maggio 2008, n. 28267 e sez. un., sentenza 9 dicembre 2002, n. 18056).

- ulteriori fattispecie possono configurarsi a seconda della peculiarità dell'intervento (ad esempio responsabilità diretta di tutte le strutture in conglomerato cementizio armato ai sensi dell'articolo 3, legge 1086/1971; Cassazione penale, sezione IV, sentenza 27 aprile 1999, n. 7021) o dell'incarico (ad esempio assunzione della direzione dei lavori, in forza della quale deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica ed è penalmente responsabile per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie ai sensi dell'articolo 29, comma 1, Dpr 380/2001; Cassazione penale, sezione III, sentenze 20 gennaio 2009, n. 14504 e 8 luglio 2008, n. 36567).

- infine, si deve tener conto che i reati previsti dall'articolo 44 Dpr 380/2001 vengono qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta (salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa), inoltre – in materia edilizia – l'elemento psicologico del reato può concretarsi indifferentemente nel dolo o nella colpa, ne consegue che chiunque (anche se privo delle qualifiche soggettive previste all'articolo 29 Tue) può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato (cfr. Cassazione penale, sezione III, sentenze 13 luglio 2009, n. 39078; 17 dicembre 2008, n. 3475; 22 novembre 2007, n. 47083).

di un'attività professionale, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato e la responsabilità in cui può incorrere il professionista nell'esecuzione dell'incarico affi-

datogli (non essendo configurabile una responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per il solo fatto che un risultato non venga raggiunto), deriva quindi dal-

l'inosservanza della normale diligenza, valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata, comprensiva anche della colpa lieve (articolo 1176, comma 2, Cc).

Sempre la Suprema Corte ha avuto modo di precisare però che l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo per oggetto una prestazione d'opera intellettuale costituisce, peraltro, un'obbligazione di risultato, in quanto se è vero che il progetto, sino a quando non sarà realizzato materialmente, rappresenta soltanto una fase preparatoria, strumentalmente preordinata come mezzo all'attuazione dell'opera che dovrà essere creata materialmente, è anche vero che, attraverso il progetto (se tecnicamente perfetto), si perviene – anche prima della sua concreta attuazione – a un risultato, autonomamente valutabile dal punto di vista tecnico, giuridico ed economico, quale è quello di

assicurare la preventiva e corretta soluzione dei numerosi problemi, eventualmente anche di ordine legale ed economico, oltre che tecnico, che devono necessariamente precedere e che condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (cfr. Cassazione civile, sezione II, sentenze 21 marzo 1997, n. 2540; 28 gennaio 1995, n. 1040; 19 luglio 1993, n. 8033).

Recentemente la Suprema Corte ha precisato inoltre che la distinzione tra obbligazioni «di mezzi» e «di risultato» è ininfluenza ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: infatti il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendono le previsioni inidonee a essere

attuate (in tali termini Cassazione civile, sezione II, 3 settembre 2008, n. 22129 e sezione III, 13 aprile 2007, n. 8826). ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente stop alla legge - Le prime indicazioni dell'Autorità Tracciabilità, sì a Rid e Riba

Dopo il mancato varo del decreto legge chiesto a gran voce dalle imprese e dai fornitori, sostenuti da Confindustria e rete imprese Italia, per sospendere da subito l'obbligo di tracciare i pagamenti negli appalti, arrivano le prime indicazioni su come attuare la legge antimafia da parte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Nel Consiglio dei ministri del 17 settembre non è passata l'ipotesi di bloccare in via transitoria la tracciabilità con un decreto legge.

Per questo l'Autorità di vigilanza sta per rendere note (con ogni probabilità il 20 settembre) le sue

prime indicazioni operative che «Edilizia e Territorio» è in grado di anticipare.

Secondo l'Authority l'obbligo scatta anche su vecchi appalti in caso di firma di nuovi contratti (si veda l'elenco a fianco). Come mezzi di pagamento, oltre al bonifico, l'Autorità ritiene ammissibili anche i Rid e i Riba.

La filiera dei subappaltatori e dei fornitori soggetta alla tracciabilità viene individuata in base ai contratti che devono legare i soggetti coinvolti nell'appalto. Senza il contratto ritorna il contante. ■

UVA A PAGINA 7



Pronta la delibera dell'Autorità di vigilanza con le istruzioni per utilizzare i conti correnti dedicati

Tracciabilità, primi chiarimenti

Esonerati i subappalti legati a vecchi contratti – Stipendi anche con assegni

DI VALERIA UVA

Per essere soggetti alla tracciabilità antimafia negli appalti è sufficiente che un qualsiasi fornitore sia legato all'appaltatore principale o a un subappaltatore da un contratto. Mentre sfuma sempre più l'ipotesi di un decreto legge, l'unico che avrebbe la forza di sospendere l'obbligo di appoggiare i pagamenti nei conti correnti dedicati che dal 7 settembre sta paralizzando gli appalti, si intravedono le prime indicazioni operative per gestire le complesse operazioni necessarie a enti appaltanti, imprese e professionisti per rispettare la legge ed evitare sanzioni.

L'Autorità di vigilanza si accinge ad approvare lunedì 20 settembre una prima delibera, che «Edilizia e Territorio» è in grado – a grandi linee – di anticipare.

La delibera risolve i dubbi più urgenti e potrebbe in molti casi essere sufficiente a far ripartire i contratti, ma la stessa Autorità preve-

de altri interventi a breve, specifici per i consorzi e le associazioni temporanee di impresa.

Vediamo però le prime sommarie risposte con l'avvertenza che al momento di chiudere il giornale la delibera era predisposta in bozza e qualche particolare, quindi, potrebbe cambiare durante l'approvazione finale in Consiglio.

I CHIARIMENTI

L'Autorità ricorda che già il Viminale si era schierato contro l'applicazione della tracciabilità ai contratti già firmati (nota n. 13001/118/Gab anticipata sullo scorso numero di «Edilizia e Territorio»). L'Autorità aggiunge che i subcontratti e le forniture seguono la sorte del contratto principale: quindi se legati a un appalto vecchio non saranno soggetti alla tracciabilità, «ancorché sottoscritti – si legge nella bozza – dopo l'entrata in vigore». Fin qui i casi di esonero. Ci sono alcuni casi particolari, invece, di appalti vecchi che visto che genera-

no nuovi contratti rientrano nella tracciabilità: tra questi le varianti, il subentro in caso di fallimento.

Altra importante questione affrontata è quella dei mezzi di pagamento: la legge sembra non lasciare molti margini e ammettere solo il bonifico bancario o postale. L'Autorità è orientata ad ammettere anche le domiciliazioni bancarie come i Rid o i Riba, che ad esempio in edilizia sono molto usati. Così come ad esempio per pagare gli stipendi ai dipendenti l'Autorità vuole ammettere «gli assegni bancari non trasferibili, la ricevuta bancaria, la carte di credito, la carta prepagata».

LA SITUAZIONE

Sembra infatti avviata su un binario morto l'ipotesi di un decreto legge di blocco, che pure Confindustria e Rete imprese Italia hanno continuato a chiedere fino all'ultimo. A fare da ostacolo, motivi di opportunità anche costituzionale: difficile pensare di sospendere a pochi giorni dal via, una misu-

ra pensata per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti e soprattutto, appena votata all'unanimità da maggioranza e opposizione in Parlamento. Al Consiglio dei ministri di venerdì non è bastata quindi la risoluzione, approvata anche questa all'unanimità dalla commissione Lavori pubblici del Senato, che chiedeva la sospensione. Evidentemente il Governo ha ritenuto che mancassero comunque le condizioni di necessità e urgenza, le uniche che potrebbero giustificare il decreto legge anche di fronte al Quirinale.

Eppure i danni ai fornitori pubblici rischiano di essere enormi. Le associazioni di categoria in questi giorni sono sommerse di telefonate che segnalano casi di pagamenti bloccati. L'Aniem ha fatto i conti: i danni causati dallo stallo ammontano già a 450 milioni, calcolati con un sondaggio veloce su mille imprese associate. La settimana che si apre adesso sarà decisiva per capire se con queste prime indicazioni la macchina dei pagamenti nelle commesse pubbliche può rimettersi in moto. ■

**Sul nostro sito la bozza della delibera dell'Autorità
www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com**

NON CONTA LA DATA DEL BANDO

Soggetti obbligati ed esonerati secondo l'Autorità

CHI ENTRA	E CHI ESCE
Contratti firmati dopo il 7 settembre anche se per bandi pubblicati prima	Contratti firmati prima del 7 settembre 2010
Tutti i fornitori e i subappaltatori vincolati da contratti scritti	Subappalti e subcontratti anche se firmati dopo il 7 settembre legati ad appalti esonerati
Varianti oltre il quinto	
Subentro dopo il fallimento	
Professionisti e studi	
Affidamenti a seguito di concorsi di idee o di progettazione	

La legge 136/2010 pone una serie di problematiche importanti anche per gli operatori della filiera industriale dell'edilizia. A cominciare dai dubbi sulla tracciabilità. L'applicabilità della norma non è chiara, poiché tratta della filiera

Finco: Ora il tesserino è un lenzuolo

delle imprese (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti. Chi sono, poi, questi ultimi? Non vi è definizione precisa: dovrebbe trattarsi, in caso di appalto o subappalto, dell'azienda – subcontraente – a cui si affidano a cascata, lavori o servizi o forniture).

Trattandosi della filiera delle imprese vi ricadono tutti? Anche fornitori "minimi" di aziende appaltatrici/subappaltatrici, che dovrebbero a loro volta adempiere alla tracciabilità (conti dedicati non in esclusiva; pagamenti con bonifico, non più contanti/Ri.Ba/assegni o altro; comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente, ecc.)? Occorre chiarire dove e quale è il limite ultimo della filiera (in termini di aziende che devono adempiervi e di importi dell'appalto).

Altrimenti anche il fornitore di un subappaltatore, al quale vengono commissionati materiali secondari e di poco importo (valvole, viti o quant'altro), è tenuto ad applicare oggi la norma, perché è un subcontraente della filiera.

Ad esempio se in un appalto di lavori (ma vale anche per appalto di servizi o di forniture), l'appaltatore principale affida parte dell'opera a un subappaltatore e questo compra del materiale da un ferramenta, quest'ultimo rientra nella filiera e deve adempiere ai doveri della normativa sulla tracciabilità? È ridicolo, ma senza chiarimenti l'interpretazione è veritiera.

Occorre anche avere una soglia nell'applicazione della disciplina: non è possibile che una fornitura di poche centinaia di euro obblighi ad adottare procedure di comunicazioni, di contratti di pagamenti con citazione del Cup, che sono defatiganti e contro ogni semplificazione oggi sbandierata.

Le infiltrazioni malavitose avvengono sui primi appaltatori/subappaltatori, non su modeste forniture che si hanno al fondo della filiera.

Anche per le immobilizzazioni tecniche poi è previsto l'uso del conto corrente dedicato e questa previsione non può che complicare ulteriormente la gestione del-

le imprese, non solo per la grande quantità di beni materiali e immateriali che possono essere immobilizzati, ma anche per la difficoltà di imputarli "percentualmente" a uno specifico appalto il cui codice identificativo deve essere indicato all'atto dell'acquisto.

Veniamo al tesserino di riconoscimento per i lavoratori del cantiere. Fino a oggi erano sufficienti i dati previsti dal decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza (fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro). Quindi il tesserino predisposto andava bene per ogni cantiere, pubblico o privato.

Con la nuova legge, oltre alla data di assunzione, occorre riportare – nel caso di subappalto – la relativa autorizzazione per i lavori pubblici. Ma anche per i lavori privati vanno citate almeno le autorizzazioni al subappalto (vedasi gli obblighi per l'articolo 1656 codice civile). Con questa brillante "semplificazione" occorre disporre, per ogni cantiere dove si opera come subappaltatore, di un tesserino diverso oppure di un unico tesserino riportante tutti i dati di autorizzazione al subappalto dei singoli cantieri nei quali l'addetto entrerà nel corso della settimana o del mese.

In pratica dovendo il dipendente di un subappaltatore andare in più cantieri, il tesserino diventa un "foglio" dove citare tutte le autorizzazioni.

Questo vale anche per il lavoratore autonomo (singolo artigiano) che dovrà avere un tesserino con indicazioni del committente. Anche qui un "foglio" che certamente l'artigiano predisporrà.

Per quanto riguarda il documento di trasporto, come sapete, la bolla di accompagnamento è stata abrogata da anni. La targa ed il nominativo del proprietario complicano solo gli aspetti procedurali, poiché richiedono un intervento di modifica del Ddt. Più semplicemente il Ddt viaggia su un autoveicolo che ha una carta di circolazione riportante i dati richiesti. A cosa serve riportarli sul Ddt? Probabilmente come provvedimento antimafia non è un grande deterrente.

Confindustria Finco

Ma per noi piccoli Comuni esistono delle deroghe?

Il mio interrogativo è conoscere il limite minimo per chiedere il Cup e conseguentemente l'essere assoggettato alla tracciabilità.

I piccoli Comuni fanno eseguire piccoli lavori (o acquistano forniture di importo minimo), quindi volevo conoscere l'importo minimo del lavoro per cui si deve richiedere il Cup.

Giorgio Alasia
Ufficio tecnico

Comune di Cavallermaggiore
(Cuneo)



Il metodo annulla il vantaggio di chi offre grandi sconti e sposta la sfida solo sull'offerta tecnica

La Campania frena i maxiribassi

Prima gara con il prezzo-soglia

PAGINA A CURA DI B. GIUGLIANO

Nuovo metodo antiribasso nei bandi di gara. Anche il provvedimento alle Opere pubbliche per la Campania e il Molise, dopo la Provincia di Reggio Calabria (si veda il numero precedente di «Edilizia e Territorio»), ha introdotto un sistema per arginare gli sconti anomali nel settore dei lavori pubblici.

È stata aggiudicata in Campania, infatti, la prima gara a procedura aperta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con l'introduzione del prezzo soglia e del tempo soglia. Il bando è relativo ai lavori di recupero dell'edificio comunale di Torre del Greco (Na) al largo Costantinopoli e annessa ex pescheria, con il Provveditorato in qualità di stazione appaltante per conto del Comune.

LA NORMA

La procedura adottata si rifà all'articolo 83, comma 2, del codice degli appalti che permette di precisare la ponderazione del criterio di valutazione «anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato».

Fin qui la norma. Vediamo come l'ha applicata il Provveditorato. Una volta stabilito che il punteggio per l'elemento prezzo e l'elemento tempo viene determinato a seguito della media aritmetica dei prezzi e dei tempi di esecuzione offerti da tutti i partecipanti, è stato attribuito il punteggio massimo a tutte le offerte con prezzo e tempo pari o superiore alla soglia così indivi-

duata.

In realtà la soglia può essere individuata anche in altri modi. Ad esempio, può essere stabilita precedentemente dalla commissione di valutazione e resa nota soltanto al momento dell'apertura delle buste. «Indipendentemente dal metodo utilizzato – spiega Maria Teresa Mincione, responsabile dell'ufficio Gare e contratti del Provveditorato – è il meccanismo che si è rivelato efficace. Se dalla media delle offerte economiche presentate risulta un ribasso, ad esempio, del 25%, tutti coloro che hanno presentato uno sconto oltre il 25% otterranno il punteggio massimo. Stesso discorso vale per i tempi di esecuzione. In questo modo non verrà più agevolato chi presenta il ribasso più alto e acquisterà maggior valore l'offerta tecnica migliorativa».

Mentre però l'elemento prezzo e quello tempo vengono calcolati con una procedura matematica, la valutazione dell'offerta tecnica è per sua natura discrezionale.

Ma il rischio di eventuali condizionamenti non preoccupa i costruttori, che plaudono all'esperimento. «Il Provveditorato – commenta Rodolfo Girardi, presidente dell'Acen – con questo esempio, fornisce alle stazioni appaltanti una linea di condotta corretta e potenzialmente efficace, in grado di assicurare la compiuta esecuzione dei lavori, in tempi e a prezzi sostenibili, garantendo la sicurezza dei lavoratori e un'obiettiva qualità delle opere. Il prezzo e il tempo soglia hanno il pregio di contenere l'aberrante fenomeno

dei ribassi eccessivi che, purtroppo, dilaga nel mercato dell'edilizia in Campania».

L'ESEMPIO

In questo primo bando, la base d'asta era di 1,881 milioni. Hanno partecipato alla gara 11 aziende. Nel bando era fissato un punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, 5 per l'offerta tempo e 65 per quella tecnica migliorativa. I lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento Dbl Appalti Srl ed Elettro Servizi Srl con un ribasso del 21,275%, che non corrisponde a quello più alto offerto in sede di gara da altri concorrenti. L'offerta ha preso invece il massimo del punteggio per quanto riguarda la parte tecnica. L'appalto è stato assegnato con questo nuovo criterio dopo che il Provveditorato stesso aveva annullato una precedente gara, indetta a giugno 2009 con il massimo ribasso.

Qui erano state presentate sette offerte con ribassi superiori al 40%, tutti considerati anomali. «Il Responsabile unico del procedimento – ag-

giunge Mincione – ha ritenuto che i ribassi avrebbero inciso in maniera negativa sull'andamento dei lavori e ha deciso di rifare la gara». È allora che si è deciso di mettere a punto un bando che offrisse maggiori garanzie all'amministrazione. «Soprattutto perché – conclude – l'opera richiede delicati interventi di recupero e ristrutturazione di vecchie fabbriche con impianti tecnologici non standardizzati». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.provveditorato-oppcampaniamolise.it



■ Nel n. 35/2010 il modello Reggio Calabria

PUNTEGGIO UGUALE OLTRE IL TETTO

Come funziona il sistema di prezzo e tempo soglia

- 1 Il prezzo soglia e il tempo soglia vengono determinati facendo la media aritmetica dei prezzi e dei tempi di esecuzione offerti da tutti i partecipanti alla gara
- 2 Viene attribuito il punteggio massimo a tutte le offerte con prezzo e tempo pari o superiore al prezzo e tempo soglia risultante dalla media delle offerte o da quanto stabilito dalla commissione di valutazione
- 3 In questo modo si neutralizza il peso dei maxiribassi che vengono posti tutti sullo stesso piano
- 4 A parità di punteggio per l'offerta economica e l'offerta tempo, quindi, la scelta del vincitore verte sull'offerta tecnica migliorativa ritenuta più idonea



Il ministero di Calderoli risponde alla Lombardia: la semplificazione vale anche per i lavori

Scia in edilizia, il Governo insiste

Esclusi però gli interventi soggetti al permesso di costruire e alla super-Dia

DI ALESSANDRO ARONA

Via libera del Governo all'applicazione della Scia in edilizia.

La segnalazione certificata di inizio attività si applica a tutti gli interventi di costruzione prima soggetti a Dia, e cioè manutenzione straordinaria su parti strutturali (non libera), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia "leggera", e non invece a quelli più rilevanti (ristrutturazioni pesanti, ampliamenti e nuove costruzioni), per i quali restano ancora permesso di costruire e super-Dia.

I primi chiarimenti del Governo sulla Scia in edilizia sono arrivati il 16 settembre, a un mese e mezzo dall'entrata in vigore del nuovo istituto (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Sotto forma di una nota firmata dal

Capo dell'ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, consigliere Giuseppe Chinè, inviata alla Regione Lombardia, che per prima il 30 agosto aveva inviato un quesito. «La nota - spiega Chinè - è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia, ed esprime dunque la posizione del Governo».

La nota del Ministero sostiene che «il quesito in ordine all'applicabilità della... Scia alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva». Sulla base di cinque motivazioni.

Primo, per un argomento letterale: nel comma 4-bis si legge che l'espressione «segnalazione certificata di inizio attività» e le relative norme sostituiscono quelle di «dichiarazione

di inizio attività» (Dia), in ogni legge statale e regionale.

Secondo: nel vecchio articolo 19 l'edilizia era esplicitamente esclusa, il fatto che invece ora non lo sia è indicativo della volontà del legislatore.

Terzo: nel testo si parla di «asseverazioni» da allegare se necessario alla Scia, espressione che compare nelle norme del Testo unico edilizia sulla Dia.

Quarto: la volontà del legislatore di includere l'edilizia è evidenziata dai lavori preparatori.

Quinto: la norma - si legge nell'articolo 49, comma 4-bis, «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117 della Costituzione), come già stabilito dalla legge 69/2009 a proposito della Dia.

Il ministero della Semplificazione chiarisce poi che la Scia non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. Il campo applicativo della nuova disciplina - spiega la nota - è esattamente quello della vecchia Dia, che va a sostituire, e non può dunque allargarsi ai campi di altri titoli abilitativi. Esclusa anche la Super-Dia (Dia alternativa al permesso), che ha una disciplina speciale.

Altro dubbio era l'esclusione della Scia in caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. La nota del Ministero sostiene che resta ferma, come per la vecchia Dia, la possibilità di acquisire preventivamente il parere della Soprintendenza e poi presentare la segnalazione al Comune.

Le vecchie norme della Dia si possono applicare solo alle denunce presentate prima del 30 luglio. ■

@ **Sul nostro sito la nota del Governo sulla Scia in edilizia**
www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il rapporto Oice sul 2009: progettisti in fuga verso i Paesi esteri

Ingegneria in crisi Tiene solo l'export

La produzione scende del 9% a 11,9 miliardi. Pesa il crollo dell'attività svolta in Italia (-33,8%). In calo anche gli ordini, ma regge l'occupazione

PAGINA A CURA DI ALDO NORSA E GIUSEPPE PEDELIENTO

La crisi in cui è precipitata l'ingegneria organizzata italiana, soprattutto nella componente dei servizi sia di consulenza tecnico-economica che di progettazione, e nel mercato domestico (mentre l'impiantistica e l'esportazione hanno retto meglio), spinge le associazioni di categoria a «serrare le file».

A due anni dalla nascita, in seno a Confindustria, della prima «federazione di scopo», Federprogetti, i presidenti di Animp (**Fabrizio Di Amato**) e di Oice (**Braccio Oddi Baglioni**) studiano un progetto di fusione che permetta di valorizzare l'intera filiera che parte dalla progettazione sia civile che industriale (svolta dalle «design firms»), si esprime nella realizzazione degli impianti industriali e di processo (gli Epc, «Engineering, procurement & construction contractors») e coinvolge i fornitori di componenti tecnologici.

In questo spirito l'Oice ha svolto, aggiornandola nei contenuti, la sua 26ª rilevazione (di imminente pubblicazione) per sottoli-

neare tutta l'importanza per l'economia italiana di un settore, quello dell'ingegneria organizzata che, nel 2009, con una produzione di quasi 12 miliardi incide per qualcosa come 0,7% nel prodotto interno lordo. Essa fotografa un'offerta sempre più «affaticata» dalla recessione: nel 2009 tutti i principali indicatori aggregati (produttivi, commerciali e occupazionali) sono in flessione e anticipano anche maggiori difficoltà future.

Dai dati si rileva che sempre più gli operatori «si aggrappano» alle opportunità offerte dai Paesi terzi per compensare un mercato domestico sostanzialmente bloccato sia nella componente pubblica (con bandi di progettazione diminuiti dell'11,8% in valore) che in quella privata. Ma dimostrano fiducia in se stessi continuando a investire nelle risorse umane: infatti la flessione degli organici è decisamente contenuta rispetto ad altri settori economici (non ultimo quello delle costruzioni, di preciso interesse dell'Oice stesso).

Ecco l'immagine dell'offerta

sulla base delle risposte a un questionario di un campione esaustivo di 125 società che a tutto il 2009 erano associate all'Oice, una dozzina delle quali aderenti anche all'Animp.

La produzione vale 11.952 milioni, in diminuzione del 9% (a fronte di +4,7% nel 2008 e +21,6% nel 2007). A sostenerla sono sempre più i mercati esteri la cui incidenza si attesta al 79,8%, la più elevata in una serie storica ventennale, mentre la produzione in Italia si contrae del 33,8 per cento. Venendo agli aspetti commerciali – che anticipano prospetticamente il futuro – i 13,6 miliardi di contratti siglati nel 2009 (-20,3%) preannunciano un 2010 «horribilis». Ne consegue uno svuotamento dei portafogli ordini (-18,6%) che fino al 2008 era ancora in crescita, la cui preponderanza all'estero (87,5%) fa presumere nuovi record di esportazione di servizi (e lavori).

Unica nota positiva – come si è sottolineato – è la tenuta dell'occupazione: nel 2009 l'ingegneria italiana dà lavoro a 23.864 persone altamente qualificate, in calo del solo 1,5% rispetto a un 2008 che però segnava +7,5 per cento.

Ma per quanto tempo ancora l'offerta resisterà così strutturata dal momento che, nell'indagine qualitativa sulle prospettive future, oltre la metà degli operatori

dichiara di non avere un portafoglio ordini adeguato per reggere una prolungata recessione?

A conferma che l'unico aspetto veramente positivo della congiuntura è l'esportazione si può rallegrarsi del posizionamento italiano nella competizione mondiale. Secondo il settimanale americano Enr (Engineering News-Record), nel 2009 il Sistema Italia sale dall'1,4 all'1,6% del totale delle esportazioni delle prime 200 design firms mondiali (sarebbe 1,7% se alle 12 società italiane – tutte socie Oice – in classifica si aggiungesse Proger, che non ha voluto rispondere). Esportando per 886,6 milioni di dollari (23,5% più che nel 2008) l'Italia si posiziona decima al mondo dopo Usa, Regno Unito, Olanda, Canada, Australia, Cina, Francia, Germania e Giappone. ■



IL PORTAFOGLIO DELLE SOCIETÀ SI SVUOTA


I principali indicatori del settore ingegneria

	Importi in milioni di euro			Variaz. %
	2007	2008	2009	2008/2009
Produzione	12.543,0	13.132,5	11.952,4	-9,0%
in Italia	31,5%	27,8%	20,2%	-
all'estero	68,5%	72,2%	79,8%	-
Contratti	17.334,4	17.161,0	13.672,6	-20,3%
in Italia	23,6%	11,1%	19,9%	-
all'estero	76,4%	88,9%	80,1%	-
Portafoglio ordini	23.801,7	27.776,6	22.615,0	-18,6%
in Italia	42,8%	12,5%	12,5%	-
all'estero	57,2%	87,5%	87,5%	-
Addetti (unità)	22.537	24.227	23.864	-1,5%

Fonte: elaborazioni Guamari su dati forniti dalle società all'Oice

L'OIL&GAS ORA VALE TRE QUARTI DEL MERCATO

La produzione 2009 per settore di attività



Fonte: elaborazioni Guamari su dati forniti dalle società all'Oice

LETTERE

Quell'architettura debole e servile che non si incontra alla Biennale

Gli architetti italiani invitati dal curatore Luca Molinari rappresentano quanto di meglio offre la cultura architettonica italiana: Archea, C+S, Pellegrini, e i molti altri studi presenti in mostra sono da anni artefici di architetture di qualità. Non possiamo comunque nascondere che la valorizzazione di queste opere, tra l'altro molte note e già pubblicate nelle più disparate riviste, non dovrebbe essere il compito di una mostra internazionale. Ed è questa la domanda che vorrei porre all'attenzione dei lettori: quale deve essere la finalità di un'esposizione internazionale di architettura?

Il tema proposto dalla Sejima, «People meet in architecture», seppure sotto forma di slogan suggeriva la necessità dell'intelligibilità del discorso architettonico, di una possibile relazione tra le dinamiche della vita e gli spazi architettonici, tra le scelte formali e ideologiche e una comprensibilità degli ignari fruitori. Suggestiva anche una possibile iterazione inversa nella quale le persone autodeterminano le forme dell'abitare in una complice consapevolezza con gli architetti più sensibili. Gli stessi spazi progettati della Sejima, che giustamente ha avuto il coraggio di porli ad esempio, suggeriscono che la ricerca architettonica è oggi al di là degli stili e al di là di ideologiche appartenenze etniche, regionali, locali.

L'identità dell'individuo e delle collettività di volta in volta definiscono le atmosfere degli

spazi in relazione con il mondo che è sempre un paesaggio.

Tornando al padiglione italiano, tale provocazione non sembra recepita o, meglio, forse il panorama culturale italiano è ancora distratto e preferisce promuovere quel poco di buono che si fa in Italia. «Ailati. Riflessi dal futuro» è quindi un grande contenitore che senza scontentare nessuno ci dovrebbe rendere ottimisti. Non possiamo nascondere, però, che la realtà italiana è ben diversa e le realizzazioni di qualità oltre a essere poche e marginali sono abitualmente ostacolate dalla pseudo cultura politica e dal mondo imprenditoriale. Il nostro territorio da almeno trenta anni è deturpato da interventi edificatori di imponenti cubature, quasi sempre residenziali, il cui unico obiettivo è quello di minimizzare i costi e vendere al più alto prezzo possibile. In questi interventi l'architetto è complice e nello stesso tempo servo del sistema e si vende, oggi spesso al prezzo più basso grazie alla nota liberalizzazione delle tariffe, al politico e/o imprenditore di turno. In questo sistema incancrenito non esiste concorrenza, vince sempre il più potente e il più servile. L'architetto, in questo contesto disarmante, è l'anello debole del sistema, che può essere facilmente sostituito se non accondiscendente, che deve piegare il proprio operare ai desiderata di imprenditori, politici e ai capricci e prese di posizione di funzionari privi di cultura disciplinare. Il problema del-

la cultura italiana è proprio quella di essere ai margini del sistema ed essere priva di quel potere contrattuale necessario ad alterare gli equilibri consolidati.

In questo senso Ailati, mai titolo fu così azzeccato, sembra confermare la ritirata "corporativa" della cultura architettonica dall'impegno. Da quel tipo di impegno che richiede la presa di una posizione limpida, che permetta e obblighi al confronto tra gli operatori delle trasformazioni del territorio. L'architettura non è mai stata e non deve diventare un esercizio di stile tra aspiranti starlets.

Da questo punto di vista alcuni padiglioni delle altre nazioni, ancora una volta in questo decennio critico, ci insegnano quale può essere la potenzialità di una manifestazione come la Biennale. Tra i più emblematici si segnala il padiglione del Cile, ferito dal terremoto di inizio anno, che riflette e ci chiede di riflettere sulla ricostruzione, la quale non può essere interpretata solo come un problema tecnico e politico. Ricostruire dopo un terremoto devastante che ha modificato definitivamente i luoghi nella quale la gente si riconosce, significa riflettere profondamente sul significato dell'architettura. L'architettura di emergenza e la ricostruzione dei monumenti nei quali si riconosce la collettività sono parti inscindibili della ricostruzione più importante che è quella della vita delle persone.

La ricostruzione non è quindi la messa in mostra di un'efficienza ostentata e non è un esercizio di stile, ma un'attenta riflessione intorno al futuro della città, del territorio... e della gente.

Vincenzo Ariu
(Ariu+Vallino architetti associati)



Sulle offerte anomale la Sicilia si allinea alle regole nazionali Scattano le verifiche progressive

La Sicilia ha rivisto la legge sugli appalti recependo le regole del Dlgs 163/2006 in tema di verifica delle offerte anomale e criteri di aggiudicazione. Diverse invece le norme che permettono la presentazione di contestazioni già dopo l'aggiudicazione provvisoria.

DI ROBERTO MANGANI

Testo a pagina 29

Con la legge 3 agosto 2010, n. 16 la Regione Sicilia ha apportato alcune modifiche alla propria normativa in materia di appalti pubblici, contenuta nella legge 7/2002. In particolare, vengono dettate nuove disposizioni in tema di Osservatorio regionale, criteri di aggiudicazione, aggiudicazione ed esecuzione in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario, protocolli di legalità.

L'Osservatorio regionale

L'Osservatorio regionale assume una configurazione diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, che contempla le sezioni regionali come articolazioni dell'Osservatorio nazionale. Al contrario l'Osservatorio regionale della legge siciliana ha una autonomia più marcata, essendo istituito presso le dirette dipendenze dell'assessore regionale per le Infrastrutture e la mobilità, del quale costituisce ufficio speciale cui è preposto un dirigente regionale. Lo stesso Assessore, peraltro, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per l'assolvimento nel ter-

ritorio della regione dei compiti e delle funzioni cui la prima è preposta, fermo restando l'obbligo di collaborazione dell'Osservatorio regionale con la sezione centrale dell'Osservatorio nazionale.

L'Osservatorio regionale rap-

L'obiettivo è raccogliere tutte le informazioni relative alla realizzazione di contratti pubblici superiori a 150mila euro

presenta lo strumento tecnico gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività e i compiti previsti dalla normativa regionale. In quest'ambito, all'Osservatorio devono essere trasmesse da parte

delle stazioni appaltanti – analogamente a quanto previsto dal legislatore nazionale nei confronti dell'Osservatorio operante a livello nazionale – le informazioni in merito ai contratti di importo superiore a 150.000 euro. Tali informazioni si sostanziano da un lato nei dati relativi al contenuto dei bandi e dei verbali di gara, ai soggetti invitati, all'importo dell'aggiudicazione e al nominativo dell'affidatario. Dall'altro lato devono essere forniti, limitatamente ai settori ordinari, i dati relativi all'esecuzione dei lavori relativi in particolare agli stati di avanzamento e all'inizio e ultimazione dei lavori, nonché quelli inerenti al collaudo.

In sostanza, la prima funzione dell'Osservatorio è quella di provvedere alla raccolta di tutte le informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici; a tal fine gli enti committenti hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente con l'Osservatorio per fornire le dovute informazioni.

L'Osservatorio deve operare con strumentazioni informatiche che consentano l'interscambio di informazioni con l'Osservatorio cen-



trale esistente a livello nazionale e garantiscano l'accesso agli altri osservatori regionali e ai soggetti istituzionali. Esso può anche avvalersi del supporto tecnico di soggetti esterni al fine di ottimizzare la qualità e i costi di gestione.

Più nel dettaglio i compiti principali dell'Osservatorio sono: raccogliere informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti; creare un'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto; attivare, gestire e aggiornare una banca dati per il monitoraggio dei lavori, servizi e forniture eseguiti nel territorio regionale; promuovere attività di indirizzo e regolazione, anche attraverso l'elaborazione di linee guida e documenti di gara standard; assicurare il funzionamento del sito informatico; svolgere attività finalizzata all'uniformità di interpretazione della materia dei contratti pubblici; elaborare i dati e renderli disponibili su reti informatiche condivise con gli enti locali; curare la vigilanza e il controllo dei contratti pubblici anche promuovendo interventi ispettivi; trasmettere annualmente alla competente commissione legislativa regionale una relazione sull'andamento del settore; collaborare, su richiesta della sezione centrale dell'Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per le diverse tipologie di contratti da eseguirsi sul territorio regionale.

Come si vede, si tratta di un insieme articolato di compiti che nella legislazione nazionale sono ripartiti tra l'Autorità e l'Osservatorio e che invece, nell'impostazione del legislatore regionale, sono tutti concentrati in capo all'Osservatorio, che diviene quindi il punto di riferimento per l'attività di controllo, monitoraggio e indirizzo.

Criteri di aggiudicazione.

La legge regionale, all'articolo 3, introduce alcune disposizioni che, in gran parte, costituiscono

l'adeguamento a quanto nel frattempo intervenuto a livello di legislazione nazionale. Di ciò si ha una prima evidenza nella scelta del legislatore regionale di richiamare l'applicabilità di una serie di previsioni contenute negli articoli 86, 87 e 88 del Dlgs 163/2006 in tema offerte anomale.

In altri casi la scelta è stata invece non di operare un semplice richiamo ma di riprodurre, con qualche adattamento, la normativa nazionale. È il caso della definizione dell'iter da seguire nel caso in cui un'offerta appaia anormalmente bassa. Viene infatti stabilito che l'ente appaltante richieda all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a fornire l'importo complessivo a base d'asta. È inoltre previsto che per la verifica delle offerte anomale non sono ammesse giustificazioni relative agli oneri per la sicurezza. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante deve invece tenere conto dei costi relativi alla

sicurezza che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del contratto.

Sempre in materia di offerte anomale vengono riprese le previsioni relative alle modalità con cui procedere alla verifica. Viene infatti stabilito – riproducendo un'analoga previsione contenuta all'articolo 88 del Dlgs 163/2006 – che la stazione appaltante deve seguire, come regola generale, il criterio della progressività. Deve cioè cominciare con il verificare la prima migliore offerta sospetta di anomalia e, qualora la verifica porti a ritenere la stessa effettivamente anomala, deve proseguire progressivamente con le successive offerte, fino all'individuazione della prima offerta non anomala.

Questo principio della verifica progressiva può subire deroghe nell'ipotesi in cui la stazione appaltante, già nel bando o nella lettera di invito, abbia manifestato la sua intenzione di procedere con una verifica simultanea. In questa ipotesi,

■ PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E SICUREZZA

Sotto il profilo della tutela della legalità e del miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori le disposizioni contenute all'articolo 7 della nuova legge operano in due direzioni. In primo luogo è stabilito che la Regione promuova un patto per la diffusione delle buone pratiche in materia di legalità e di sicurezza dei lavoratori. A tal fine è prevista la stipula di accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali, quelle imprenditoriali e gli organismi paritetici.

In secondo luogo, è prevista la sottoscrizione, in occasione della stipula dei singoli contratti di appalto, di specifici protocolli tra la stazione appaltante, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali e gli organismi paritetici. Tali protocolli sono finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché al miglioramento dell'organizzazione del lavoro.

infatti, la stazione appaltante può procedere alla verifica di anomalia contemporanea di un numero di offerte non superiore a cinque. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni delle offerte che siano risultate anomale e, nel rispetto dell'iter procedurale previsto dalle norme, procede all'aggiudicazione definitiva in favore della prima offerta non anomala.

Aggiudicazione e ricorsi

L'articolo 4 delinea l'iter procedurale per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, che si discosta da quanto previsto dal legislatore nazionale agli articoli 11 e 12 del Dlgs 163/2006.

In primo luogo viene previsto che l'aggiudicazione provvisoria sia pubblicata per almeno tre giorni consecutivi nella sede dell'ente dove si è svolta la gara. Nel contempo, l'aggiudicatario provvisorio, qualora non sia stato presente nella seduta di gara dove è stata dichiarata l'aggiudicazione, deve essere avvertito con comunicazione immediata del responsabile del procedimento.

A questo punto si possono verificare due ipotesi: è possibile che, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione degli esiti della gara, siano avanzati rilievi o contestazioni in relazione alla stessa ovvero

che non vi sia alcun atto di questo tipo. In questo secondo caso l'aggiudicazione provvisoria è trasmessa all'organo competente all'approvazione che vi provvede entro i successivi dieci giorni.

Più articolato si presenta l'iter nel caso in cui vi siano rilievi e contestazioni tempestivamente presentati. In questa ipotesi vi è un primo intervento del presidente del seggio di gara che è chiamato a decidere nel termine di cinque giorni. Tale termine è prorogabile qualora i rilievi o le contestazioni riguardino questioni applicative di norme particolarmente complesse.

Decorso il termine di cinque giorni, o quello maggiore conseguente all'eventuale proroga, il verbale di aggiudicazione provvisoria è trasmesso all'organo competente all'approvazione che vi provvede nei successivi dieci giorni. A questo punto è prevista la possibilità di reiterare i rilievi e le contestazioni, che devono eventualmente pervenire entro il suddetto termine di dieci giorni. Se il responsabile del procedimento li ritiene fondati, egli restituisce il verbale di aggiudicazione al presidente del seggio di gara per le ulteriori determinazioni. Questi a sua volta, esamina le contestazioni e i rilievi e assume le sue determinazioni trasmettendole nuovamente all'organo competente all'approvazione. A questo punto deve intervenire

la decisione finale, tenendo presente che l'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita un'alterazione della effettiva parità di condizioni tra i partecipanti all'appalto o un'elusione del principio di segretezza delle offerte o un'alterazione manifesta del risultato della gara. Qualora intervenga l'approvazione, questa equivale all'aggiudicazione definitiva.

Come detto si tratta di un iter particolarmente complesso e che si distingue da quanto previsto dal legislatore nazionale in materia di aggiudicazione provvisoria e definitiva. In particolare, viene introdotta la descritta possibilità di presentare, già in una fase anteriore all'aggiudicazione definitiva, contestazioni e reclami relativi alla procedura svolta, così da consentire di tenere conto, in una fase precontenziosa, degli eventuali vizi denunciati dai partecipanti alla gara ed eventualmente assumere le conseguenti determinazioni, in via di autotutela, qualora tali vizi fossero riconosciuti effettivamente esistenti. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ CANCELLATO IL NUMERETTO MAGICO

La legge 16/2010 equipara la Sicilia al resto d'Italia in materia di lavori pubblici, adottando i criteri di aggiudicazione previsti dal Codice nazionale degli appalti. Dal testo mancano gli articoli impugnati dal Commissario dello Stato Michele Lepri Gallerano, che ha ribadito la potestà esclusiva dello Stato in materia, bocciando qualsiasi novità rispetto al quadro normativo nazionale. Il Ddl originario votato in Aula prevedeva alcune novità significative come lo scomputo del costo della manodopera dall'importo a base d'asta e la presentazione delle giustificazioni dei prezzi praticati in sede di offerta. Nello specifico, le disposizioni impuginate sono gli articoli 3, comma 1, lettere d), e), f) e g) e l'articolo 4, commi 5, 6, 7 e 8. L'adozione di una nuova normativa si era resa necessaria dopo le anomalie prodotte dalla precedente legge (20/2007): offerte fotocopia (con ribassi sempre pari al 7,3152%) con conseguente annullamento della concorrenza tra le imprese e aggiudicazioni lasciate esclusivamente al caso attraverso il sorteggio del vincitore tra i concorrenti. Ma tant'è. Il metodo siciliano, finito nei mesi scorsi anche all'attenzione della magistratura per il sospetto di cordate, era stato attenzionato dalla Commissione europea che a fine 2009, nel corso di un audit sulla rendicontazione dei fondi europei, aveva richiamato il governo siciliano per la mancata garanzia del diritto di concorrenza tra le imprese. Ma a sentirsi schiacciati dalla 20/2007, suggerita allora dalla stessa Ance, erano ormai anche i costruttori. Questa legge è l'ottava norma sugli appalti in 20 anni.

Gioia Sgarlata

